

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità sia di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

UN CASO DI CONCORSO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E INQUINAMENTO AMBIENTALE

Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 40555 del 18 luglio - 5 novembre 2024

La Corte di cassazione si è pronunciata di recente su una questione relativa a conferimenti presso un impianto di depurazione; si è discusso di un provvedimento cautelare di applicazione della custodia in carcere a carico di un indagato in relazione a molteplici contestazioni, fra cui – per il tema che qui è di interesse – i delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies, inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis e associazione a delinquere di cui all'art. 416 del codice penale.

Le condotte contestate all'indagato avevano a oggetto una simulazione di conferimenti di rifiuti in forma liquida presso un impianto di depurazione, nella realtà scaricati direttamente nei letti finali di essiccazione dello stesso impianto, senza essere preventivamente e doverosamente sottoposti a tutti i processi di depurazione.

Il ricorso per Cassazione proposto dalla difesa era incentrato su tre motivi di impugnazione utili alla trattazione delle questioni: la possibilità di riconoscere a carico dell'indagato il delitto di associazione a delinquere e, al tempo stesso, il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ritenendo il primo in grado di "assorbire" il secondo reato ritenuto meno grave; la ritenuta non integrazione del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies del codice penale sulla base del fatto che presso l'impianto di depurazione i conferimenti di rifiuti erano solo simulati, e in realtà scaricati illecitamente presso i letti finali di essiccazione del depuratore: tentando quindi di ricondurre le condotte nei reati meno gravi di cui agli articoli 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 674 del codice penale; la non integrazione del delitto di inquinamento ambientale poiché, da un lato, non sarebbe stato sufficiente come elemento psicologico del reato la semplice assunzione del rischio potenziale che dagli scarichi diretti nel fiume potesse derivare una compromissione o deterioramento della matrice ambientale; dall'altro lato, che non si potesse intendere "deteriorato" l'ambiente visto che la risorsa naturale era stata resa inutilizzabile solo temporaneamente.

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi della difesa evidenziando, in ordine al primo motivo, l'ammissibile concorrenza dei reati di cui agli artt. 416 e 452-quaterdecies del codice penale essendo finalizzati alla tutela di beni diversi: il delitto di associazione per delinquere dell'ordine pubblico, mentre il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente; inoltre, l'associazione a delinquere è un reato associativo (caratterizzato dalla compresenza di due o più persone) la cui contestazione non dipende dalla effettiva realizzazione dei reati fine, in quanto punisce aprioristicamente l'esistenza del sodalizio, che viene mosso da un programma criminoso indeterminato, ma consapevole di esistere in quanto associazione vietata dalla legge.

Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si inseriscono invece in uno schema diverso: è possibile contestare la condotta in capo

a un solo soggetto; devono essere posti in essere più comportamenti della stessa specie attinenti alla sfera della gestione abusiva di rifiuti (nell'art. 416 del codice penale non si tiene conto dei reati-fine); è necessario che vi sia un ingiusto profitto non necessariamente consistente in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio.

Nel caso concreto esaminato nella sentenza risultano compresenti: la stabile struttura organizzativa connotata da uomini e mezzi e dalla gestione di impianti, strumentali alla mera simulazione di legittimi smaltimenti di rifiuti e quindi alla concreta realizzazione di forme illecite di essi; la sussistenza di un programma criminale indeterminato, consistente nella sistematica partecipazione a gare di appalto pubbliche al ribasso svolta nella prospettiva della omessa manutenzione di impianti di depurazione con riduzione delle spese di gestione e inevitabile smaltimento illecito di rifiuti; l'esistenza di un vincolo associativo stabile e consolidato nella variegata partecipazione degli associati, anche nel quadro di una catena di comando strutturata e stabile; da ultimo, la finalizzazione di tali condotte verso operazioni organizzate di traffici di rifiuti, attività di inquinamento ambientale, frode nelle pubbliche forniture.

Quanto alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, le plurime e reiterate condotte comprovate e svolte in un contesto organizzato di uomini e mezzi, nonché le plurime operazioni tradotte in un'organizzazione funzionale finalizzata a compiere condotte di trasporto, stoccaggio e smaltimento, scaturenti dalla illecita gestione dei depuratori – con chiari ed evidenti vantaggi patrimoniali, realizzati attraverso risparmi di spesa derivanti dalla omessa depurazione dei reflui – hanno reso pacifica per la Cassazione la conferma della configurabilità del delitto.

Sull'inquinamento ambientale la Corte ha respinto le doglianze della difesa osservando, in ordine al primo motivo, che trovandosi ancora in un procedimento di applicazione della misura cautelare qualunque elemento probatorio è idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato se supportato da adeguati dati investigativi; in ordine al secondo motivo, in punto di reversibilità della compromissione e deterioramento della matrice ambientale, la Cassazione ha ribadito – come ormai è divenuto pacifico – che l'art. 452-bis del codice penale configura un reato che si consuma con un evento di danneggiamento, comprovabile o con un "deterioramento" (consistente in una riduzione della cosa che ne costituisce l'oggetto, in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, e da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole) o con una "compromissione" (consistente in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare): il carattere di reversibilità non comporta la configurazione o meno del reato di inquinamento ambientale, bensì pone il limite di applicazione fra il reato di inquinamento ambientale, quando il danno è reversibile, e del ben più grave reato di disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale), quando il danno diviene irreversibile.